



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 14 DEL 9 APRILE 2021

---

## LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

---

## LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO**

Publicata in G.U. n. 82 del 6 aprile 2021, la Legge del 1° aprile 2021 n. 46 di delega al Governo, per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale per figli a carico fino a 21 anni, la nuova misura universale di sostegno al reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti ed autonomi. L'assegno unico, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico e dovrebbe debuttare già a partire dal 1° luglio 2021. Vediamo di che cosa si tratta e come funziona.

Pagina 6

■ **LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO**

In deroga al limite dell'uso del contante (2.000 € dall'1/7/2020), gli operatori del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo, possono incassare in contanti le operazioni di vendita effettuate nei confronti di turisti entro il limite di 15mila euro.

Per poter incassare in contanti importi così elevati è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario pari o superiore a mille euro e inferiori a 15mila euro, entro il 12.04.2021 per i soggetti mensili, ed entro il 20.04.2021 per i trimestrali.

Pagina 11

■ **PROTOCOLLO PIANI AZIENDALI PER VACCINAZIONI ANTI-COVID 19**

Il 6 aprile 2021 è stato siglato il "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro". L'iniziativa è finalizzata in particolare "a realizzare l'impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale e costituisce un'attività di sanità pubblica che si colloca nell'ambito del Piano strategico nazionale". Vediamo di seguito i tratti principali in attesa della probabile emanazione di una circolare INAIL che chiarirà alcuni aspetti, in particolare sulle modalità di supporto che verrà fornito dall'istituto assicurativo alle aziende non in grado di gestire il piano in autonomia.

Pagina 15

## AGGIORNAMENTO

---

### ■ **NOVITÀ IVA VENDITE A DISTANZA DAL 1° LUGLIO 2021**

Dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE. In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. In particolare saranno introdotti due nuovi regime semplificati, il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell'Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'IVA nello Stato membro di consumo, ed il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizzeremo le novità Iva delle vendite a distanza dal 1° luglio 2021.

Pagina 19

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

### ■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 28

## SCADENZARIO

---

### ■ **SCADENZARIO DAL 09.04.2021 AL 23.04.2021**

Pagina 30

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Superbonus 110: con il Recovery Plan arriva la proroga al 2023**

Estensione della detrazione Superbonus 110% per tutto il 2023 e semplificazione della procedura di accesso, nonché unica aliquota del 75% per la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

**Nulla di ufficiale**, ma queste sono **le principali proposte in tema di detrazioni fiscali per interventi edilizi e superbonus**, previste **dalle linee di indirizzo del Recovery Plan** (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) recentemente approvate, da Camera e Senato, sui cui si baserà la versione definitiva del PNRR da trasmettere all'Unione Europea entro il 30 aprile 2021. La misura del superbonus del 110% deve essere semplificata e prorogata nel tempo e, comunque, al fine di facilitare l'immissione anche di capitale e risparmio privato in un ampio processo di rigenerazione urbana, razionalizzando anche tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l'efficientamento energetico degli edifici sotto un'unica aliquota al 75% e prevedendo anche per questi la durata della detrazione in cinque anni.

**Contributo a fondo perduto: cosa succede dopo l'invio e come viene erogato**

**Dal 30 marzo scorso e fino al 28 maggio 2021**, in presenza dei requisiti, è possibile presentare l'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni da parte di tutte le partite IVA. La domanda va inoltrata in via telematica sul canale Entratel/Fisconline oppure nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il sistema informativo dell'Agenzia risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file trasmesso. Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell'istanza e possono verificarsi due ipotesi:

- ◆ se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una **ricevuta di "scarto"**
- ◆ se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la **"presa in carico"** dell'istanza.

Successivamente il contribuente potrebbe accorgersi di aver commesso qualche errore, allora, potrà trasmettere una istanza sostitutiva, ma solo fino al momento del riconoscimento del contributo. L'Agenzia delle entrate, su scelta del contribuente, può erogare il contributo spettante:

- ◆ mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
- ◆ mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l'intero importo e deve essere espressa nell'istanza per la richiesta del contributo. Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d'imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali. Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.

Attenzione: la scelta della modalità di erogazione può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo.

### **Precompilata 730 e Modello redditi persone fisiche 2021 dal 10 maggio**

La dichiarazione precompilata sarà pronta a partire dal 10 maggio 2021. A partire da tale data nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate, sarà quindi disponibile la dichiarazione precompilata. I contribuenti, dopo aver effettuato l'accesso, potranno inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle entrate a partire dal 14 maggio, ed entro il 30 settembre per il modello 730 e 30 novembre per il modello Redditi Persone Fisiche.

### **Bonus cultura 18enni richiesta entro il 31 agosto**

Sino al 31 agosto 2021 è possibile effettuare la registrazione sulla piattaforma informatica dedicata per ottenere il bonus cultura riservato ai nati nel 2002 e divenuti maggiorenni nell'anno 2020. A prevederlo è il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, n. 192/2020 pubblicato in GU n. 66 del 17 marzo 2021. Ricordiamo che il valore nominale di ciascuna carta è pari a 500 euro. La carta spetta ai residenti nel territorio nazionale cittadini italiani o UE oppure extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno, che hanno compiuto 18 anni di età negli anni 2019 e 2020. È necessario richiedere l'identità Spid. Con la carta si possono generare i buoni per effettuare gli acquisti online o presso i negozi degli esercenti registrati al servizio. Come detto si accede con la registrazione dei beneficiari sulla piattaforma attiva all'indirizzo <https://www.18app.italia.it/>.

### **Startup innovative: bloccata la costituzione on-line: si torna al notaio**

Il DM MISE del 17 febbraio 2016 aveva predisposto le modalità attuative per la procedura di avvio di *startup innovative*, prevedendo, per le sole società a responsabilità limitata (anche unipersonali), un modello standard di atto costitutivo da redigere "in modalità esclusivamente informatica", che prevedeva la trasmissione dei documenti alla Camera di commercio. In presenza dei requisiti dichiarati e della conformità formale della documentazione, l'ente iscriveva la società nella *sezione speciale*; in caso di perdita dei requisiti, la società così costituita transitava nella *sezione ordinaria* del Registro delle Imprese. Oggi questa procedura non è più

possibile. Con la sentenza numero 2643 del 29 marzo 2021, su ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato, il Consiglio di Stato ha annullato il Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2016, colpevole di essersi spinto oltre le previsioni della Legge 33/2015. Infatti, la Legge istitutiva prevedeva l'alternatività tra atto pubblico e atto con firma digitale, mentre il decreto attuativo, prescrive l'esclusività della modalità telematica. Altra censura, operata dal Consiglio di Stato, riguarda le caratteristiche della costituzione telematica. Infatti, in base alle Direttive europee 2009/20/CE e 2017/1132/UE, nei paesi in cui non è previsto un controllo di merito di tipo amministrativo per la costituzione o la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle società, queste operazioni devono rivestire la forma dell'atto pubblico. Il problema, per la procedura prevista in Italia, è che il controllo effettuato dalle Camere di commercio è solo formale, e come tale non sufficiente per la disciplina europea. Si deve tornare quindi all'assistenza del notaio.

### **Nuovo protocollo ambienti di lavoro per COVID 2021**

Il Protocollo condiviso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contro il contagio da COVID 19 è stato aggiornato il 6 aprile da Governo e parti sociali che ha anche messo a punto le linee guida per la nuova campagna di vaccinazione dei luoghi di lavoro.

Le nuove misure tengono conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, da ultimo il Dpcm del 2 marzo 2021, e dal Ministero della Salute Vediamone i punti principali:

- ◆ Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, va favorito il ricorso al lavoro agile e da remoto, sempre in chiave di prevenzione, ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro).
- ◆ Il ricorso agli ammortizzatori sociali, o alle ferie sono alternative al lavoro in presenza.
- ◆ La riammissione al lavoro dopo l'infezione COVID-19 avverrà secondo la normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 e successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.

In merito alle **trasferte nazionali ed internazionali** il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, deve tenere conto dell'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Altra novità sul medico competente: potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening sulla base della circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.

## INFORMAZIONE FISCALE

**OGGETTO: ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO**

Pubblicata in G.U. n. 82 del 6 aprile 2021, la [Legge del 1° aprile 2021 n. 46](#) di delega al Governo, per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle **misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale per figli a carico fino a 21 anni**, la nuova misura universale di sostegno al reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti ed autonomi.

**Il Governo è quindi ufficialmente delegato** ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi** volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

L'assegno unico, basato sul principio universalistico, **costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico e dovrebbe debuttare già a partire dal 1° luglio 2021**. Vediamo di che cosa si tratta.

<b>ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE</b>	
<b>OGGETTO DELLA DELEGA E PRINCIPI GENERALI</b>	<p>Oltre ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2 della legge, i decreti legislativi dovranno osservare i seguenti <b>principi e criteri direttivi generali</b> (di cui all'articolo 1 comma 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente disciplina legislativa (lettera a)).</li> </ul> <p> <b>Sono fiscalmente a carico i figli</b> che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si deve considerare il reddito al lordo degli oneri deducibili)<sup>1</sup>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (<b>ISEE</b>) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare (lettera b));</li> </ul>

<sup>1</sup> In base all'art. 12, comma 2, del TUIR.

- ◆ ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno in esame, il computo di **quest'ultimo** può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento (lettera c)).
- ◆ l'assegno è pienamente compatibile con l'istituto del Reddito di cittadinanza (e della Pensione di cittadinanza), ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza;
- ◆ in ogni caso, l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e **prestazioni** sociali (previsti da altre norme) in favore dei figli con disabilità (lettera e)). Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo dello stesso (lettera e) citata);
- ◆ l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.  
**In caso di separazione** legale ed effettiva<sup>2</sup> o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.  
**Nel caso di affidamento congiunto** o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori (lettera f));
- ◆ l'assegno è concesso:
  - ✓ **nella forma di** credito d'imposta
  - ✓ **ovvero di** erogazione mensile di una somma in denaro (lettera g)).
 Tuttavia, per il caso suddetto in cui il nucleo familiare sia titolare di Reddito di cittadinanza, o di Pensione di cittadinanza, si prevede che l'assegno sia corrisposto congiuntamente ad esso, con le modalità di erogazione del beneficio economico relativo al medesimo Reddito o Pensione;
- ◆ in base ad un altro principio di delega, l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome **di Trento e di Bolzano** e dagli enti locali (lettera h));
- ◆ si prevede l'istituzione di un **organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative**, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno in esame (lettera i)). Ai suoi

<sup>2</sup> L'espressione "separazione effettiva" è estranea alla disciplina civilistica, ma è presente nella normativa fiscale e previdenziale. A tali fini, l'effettività della separazione è desumibile dalla certificazione anagrafica; si considerano, comunque, separati effettivamente anche i "separati in casa", cioè coloro che sono stati autorizzati dal giudice, in via temporanea, a vivere nella stessa abitazione.

	<p>componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p> <p><b>Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informa le famiglie</b> sul presente beneficio.</p> <p>Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.</p>
<p><b>REQUISITI DI ACCESSO</b></p>	<p><b>L'assegno unico e universale</b> verrà attribuito progressivamente <b>a tutti i nuclei familiari con figli a carico</b>, secondo criteri di universalità e progressività.</p> <p>Ai <b>fini dell'accesso al beneficio</b>, con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, <b>il richiedente l'assegno</b> deve <b>cumulativamente</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ essere <b>cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea</b>, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere <b>cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE</b> per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;</li> <li>◆ essere <b>soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia</b>;</li> <li>◆ essere <b>residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio</b>;</li> <li>◆ <b>essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni</b>, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.</li> </ul> <p>A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, <b>su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali</b> deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, <b>una commissione nazionale può concedere (lettera g)) specifiche deroghe</b> ai requisiti sopra previsti.</p>
<p><b>MODALITA' DI EROGAZIONE E MISURA DEL BENEFICIO</b></p>	<p>L'assegno unico può essere erogato sotto forma di <b>credito d'imposta</b> ovvero come <b>erogazione mensile</b> di una somma in denaro.</p> <p>Se il nucleo familiare è titolare di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza l'assegno è corrisposto congiuntamente ad esso e secondo le modalità di erogazione del beneficio economico relativo al medesimo reddito (o pensione).</p> <p>L'assegno viene riconosciuto <b>con cadenza mensile</b> e spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per ciascun <b>figlio minorenni a carico</b>,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nonché per <b>ogni nascituro a decorrere dal 7° mese di gravidanza</b>;</li> <li>◆ per ciascun <b>figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del 21° anno di età</b> di questi, in misura ridotta rispetto all'assegno spettante per il figlio minorene<sup>3</sup>, ma in questo caso l'assegno è subordinato al possesso, da parte del figlio maggiorenne, <b>di almeno uno tra i seguenti requisiti</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ frequenza di un <b>percorso di formazione</b> scolastica o professionale, o di un corso di laurea;</li> <li>✓ svolgimento di un <b>firocinio</b> ovvero di <b>un'attività lavorativa limitata</b>, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;</li> <li>✓ <b>registrazione come soggetto disoccupato</b> e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro<sup>4</sup>;</li> <li>✓ <b>svolgimento del servizio civile universale</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>MAGGIORAZIONI PREVISTE</b></p>	<p>L'assegno unico <b>viene riconosciuto di importo maggiorato</b>, rispetto alla misura di cui alla precedente lettera a):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alle <b>madri di età inferiore a 21 anni</b>;</li> <li>◆ <b>per ciascun figlio con disabilità</b>, rispettivamente minorene o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni, secondo un'aliquota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.</li> </ul> <p> Qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico dopo il compimento del ventunesimo anno di età, l'assegno potrà continuare ad essere erogato, ma senza maggiorazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>MISURE CHE GRADUALMENTE VERRANNO SOPPRESSE</b></p>	<p>L'introduzione dell'assegno unico universale si accompagna al <b>graduato superamento o alla soppressione di una serie di misure</b> attualmente previste dall'ordinamento in tale ambito, quali<sup>5</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori<sup>6</sup></b>;</li> <li>◆ <b>assegno di natalità</b> (cd. "<b>bonus bebè</b>")<sup>7</sup>, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato entro il 31 dicembre 2021. In particolare, con riferimento ai figli nati o</li> </ul>

<sup>3</sup> Nel caso di figlio maggiorenne, c'è la possibilità di corresponsione dell'importo dell'assegno unico direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorire l'autonomia.

<sup>4</sup> La registrazione come disoccupato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni, avviene mediante dichiarazione, in forma telematica, all'ANPAL, della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

<sup>5</sup> all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge del 01.04.2021 n. 46.

<sup>6</sup> ex art. 65, Legge n. 448/1998.

<sup>7</sup> Con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2021, l'importo complessivo dell'assegno in esame (importo che viene poi suddiviso in quote mensili costanti) è pari a: a) 1.920 euro qualora il valore dell'ISEE non superi i 7.000 euro annui; b) 1.440 euro qualora il valore dell'ISEE sia superiore alla suddetta soglia e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro qualora il valore dell'ISEE sia superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento<sup>28</sup>;

	<p>adottati nel corso del 2021, l'assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e l'importo varia a seconda del valore dell'ISEE del nucleo e del numero di figli;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>premio alla nascita o all'adozione</b>, che consiste in un assegno in unica soluzione, pari a 800 euro, spettante al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione;</li> <li>◆ il <b>Fondo di sostegno alla natalità</b>, fondo rotativo inteso a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.</li> </ul> <p>e <b>nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale</b>, al graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>detrazioni dall'IRPEF per i figli a carico</b>. Si ricorda che il diritto e la misura delle detrazioni dall'IRPEF per i figli a carico dipendono dal reddito dei genitori, dal numero dei figli, dall'età e dalle eventuali condizioni di handicap di questi ultimi;</li> <li>◆ gli <b>assegni per il nucleo familiare</b>. Si ricorda che tali assegni sono riconosciuti, in presenza di determinate condizioni relative al reddito, alla composizione del nucleo familiare o a condizioni di inabilità e con importi variabili, in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS, dei titolari di trattamenti pensionistici o di altre prestazioni economiche previdenziali derivanti dalle suddette attività lavorative.</li> </ul>
<p><b>DISPOSIZIONI FINANZIARIE</b></p>	<p>All'attuazione della disciplina di delega in esame sull'assegno unico e universale si provvede <b>nei limiti delle risorse</b> derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure precedentemente indicate e nei limiti delle risorse <b>del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia"</b> (comma 1 dell'articolo 3) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per il 2021 sono pari a 3.000 milioni di euro,</li> <li>◆ 633 milioni per il 2022,</li> <li>◆ 1.022 milioni per il 2023,</li> <li>◆ 1.011 milioni per il 2024,</li> <li>◆ 1.000 milioni per il 2025,</li> <li>◆ 989 milioni per il 2026,</li> <li>◆ 977 milioni per il 2027,</li> <li>◆ 965 milioni per il 2028,</li> <li>◆ 953 milioni annui a decorrere dal 2029;</li> </ul>

Tuttavia, a tali risorse **occorrerà aggiungere** quelle che deriveranno dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, della **legge di bilancio per il 2021** (L. 30 dicembre 2020, n. 178), che ha istituito, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, un fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per il 2022 e di 7.000 milioni annui a decorrere dal 2023, di cui una quota, a decorrere dal 2022, non inferiore a 5.000 milioni annui e non superiore a 6.000 milioni annui è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

## INFORMAZIONE FISCALE

**OGGETTO: LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO**

**In deroga al limite dell'uso del contante** (2.000 € dall'1/7/2020), gli operatori del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo, **possono incassare in contanti** le operazioni di vendita effettuate nei confronti di turisti **entro il limite di 15mila euro**.

Per poter incassare in contanti importi così elevati è **necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni** di importo unitario pari o superiore a mille euro e inferiori a 15mila euro, entro il **12.04.2021** per i soggetti mensili, ed entro il **20.04.2021** per i trimestrali.

**LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO****LA DEROGA AI LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE**

Il decreto semplificazioni fiscali<sup>8</sup> del 2012, modificato prima dall'art. 8 comma 15 del D.lgs. 90/2017 e poi dalla Legge di Bilancio 2019, ha introdotto una **deroga al limite** dell'uso del **contante**, a favore degli **acquisti** effettuati in esercizi e negozi **legati al turismo, da parte di cittadini di Paesi al di fuori della Ue e dello spazio economico europeo**. Si tratta in particolare delle cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate:

- ◆ da **commercianti al minuto e soggetti assimilati**<sup>9</sup> (ad esempio, alberghi, ristoranti, ecc.), **per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura**;
- ◆ da agenzie di viaggio e turismo<sup>10</sup>, che effettuano operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e servizi connessi;

**nei confronti di persone fisiche:**

- ◆ di **cittadinanza diversa da quella italiana**, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE;
- ◆ **non residenti** in Italia.

In tali circostanze **la soglia di 2.000**<sup>11</sup> (valevole a decorrere dall'1.7.2020) a partire dalla quale i trasferimenti in denaro devono essere effettuati con

<sup>8</sup> Commi 1 e 2 dell'articolo 3 del D.L. 16/2012.

<sup>9</sup> ex art. 22, DPR n. 633/72


<sup>10</sup> ex art. 74-ter, DPR n. 633/72.

	<p>strumenti tracciabili, è <b>elevata a 15.000 euro</b><sup>12</sup>.</p> <p>Per poter usufruire della deroga <b>gli esercenti devono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>inviare una comunicazione preventiva</b> all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando <a href="#">l'apposito modello</a> (i cui termini e modalità sono stati stabiliti con provvedimento direttoriale del 23.03.2012);</li> <li>◆ <b>acquisire dal cliente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ fotocopia del passaporto del cliente;</li> <li>✓ autocertificazione attestante:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la cittadinanza. Il cliente non deve essere cittadino italiano / comunitario / di uno Stato appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo);</li> <li>○ la residenza (non italiana);</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>◆ <b>depositare in banca</b> sul proprio c/c, il primo giorno feriale successivo all'operazione, <b>le somme incassate</b> e <b>consegnare</b> a quest'ultimo <b>copia della ricevuta della comunicazione</b> preventivamente inviata all'Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale disciplina;</li> <li>◆ <b>inviare un'apposita comunicazione</b> all'Agenzia per le operazioni di importo unitario pari o superiori a 1.000 euro e fino all'importo limite (14.999 €).</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO 2020</b></p>	<p>Le operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a mille euro<sup>13</sup>, e inferiori a 15mila euro, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate utilizzando il <b>quadro TU del Modello di comunicazione polivalente</b>, entro il <b>10.4 dell'anno successivo per i contribuenti mensili</b>; il <b>20.4 dell'anno successivo per i contribuenti trimestrali</b> (secondo quanto previsto con il Provvedimento del 02.08.2013).</p> <p>Pertanto, <b>con riferimento alle operazioni del 2020</b>, la comunicazione deve essere inviata entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>12.04.2021</b> per i mensili (in quanto il 10 aprile cade di sabato);</li> <li>◆ <b>20.04.2021</b> per i trimestrali.</li> </ul>

<sup>11</sup> rispetto alla soglia precedente di € 3.000, prevista dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007

<sup>12</sup> Tale limite era stato abbassato a 10.000 euro dal D.lgs. 90/2017 e successivamente rialzato a 15.000 euro dalla Legge di Bilancio 2019, D.Lgs. 145/2018 con decorrenza 1° gennaio 2019

<sup>13</sup> L'aumento della soglia per l'uso del contante, effettuato con la Legge di Stabilità 2016 (che ha alzato il limite da 1.000 a 3.000 euro) non ha impatto sulla comunicazione in esame in quanto la norma di riferimento (art. 3 comma 2-bis del D.l. 16/2012) non è stata modificata. Anche per il 2018, quindi, dovranno essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori a 15.000 euro/10.000 euro.



Per individuare il termine di presentazione va fatto riferimento alla **periodicità di liquidazione IVA** dell'anno di invio della comunicazione.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello, è necessario in particolare:

- ◆ **barrare la casella** "Operazioni legate al turismo – Art 3 comma 2 bis DL 16/2012" contenuta nel Frontespizio;

	Anno di riferimento			Mese o trimestre di riferimento	
<b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b>	Ordinaria <input type="checkbox"/>	Sostitutiva <input type="checkbox"/>	Annullamento <input type="checkbox"/>	Protocollo comunicazione da sostituire / annullare <input type="checkbox"/>	Protocollo del documento da sostituire / annullare <input type="checkbox"/>
<b>FORMATO COMUNICAZIONE</b>	Dati Aggregati <input type="checkbox"/>			Dati Analitici <input type="checkbox"/>	
<b>QUADRI COMPILATI</b>	Quadri per prospetti esposti in forma aggregata				
	Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/>	Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/>	Operaz. con paesi Black-List Operaz. con soggetti non residenti Acquisti servizi da non residenti <input type="checkbox"/>		
	Quadri per prospetti esposti in forma analitica				
	Fatture emesse Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/>	Fatture ricevute Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/>	Note di variazioni emesse <input type="checkbox"/>		
	Note di variazioni ricevute <input type="checkbox"/>	Operazioni senza fattura <input type="checkbox"/>	Operazioni con soggetti non residenti <input type="checkbox"/>		
	Altri quadri				
	Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012 <input checked="" type="checkbox"/>			Acquisti di servizi da non residenti - Acquisti da operatori di San Marino <input type="checkbox"/>	

- ◆ **compilare il quadro TU** (obbligatoriamente **in forma analitica**), indicando i dati anagrafici dei singoli clienti e delle relative operazioni.

Cognome 1		Nome 2		Data di nascita 3 giorno mese anno	
Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5	
Città estera di residenza 6					
Codice Stato estero 7		Indirizzo estero della sede legale 8			
Data emissione documento/fattura 9 giorno mese anno		Data di registrazione fattura 10 giorno mese anno		Numero fattura 11	
Imponibile / Importo 12		Imposta 13			

	<p><b>DATI ANAGRAFICI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Cognome;</li> <li>◆ nome;</li> <li>◆ data di nascita;</li> <li>◆ Comune/Stato estero di nascita;</li> <li>◆ provincia (va indicato "EE" se estero);</li> <li>◆ città estera di residenza;</li> <li>◆ codice Stato estero (a tal fine va fatto riferimento all'elenco degli Stati contenuto nelle istruzioni del mod. REDDITI PF).</li> </ul> <p>L'indicazione dell'indirizzo estero è facoltativa.</p>
	<p><b>DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b></p>	<p>Con riferimento alle fatture emesse va riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ data di emissione/registrazione della fattura (è necessario indicare almeno una delle 2 date);</li> <li>◆ numero fattura;</li> <li>◆ imponibile;</li> <li>◆ imposta.</li> </ul> <p>Con riferimento agli altri documenti emessi (scontrino/ ricevuta fiscale) va riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ data di emissione del documento;</li> <li>◆ importo.</li> </ul>

<p><b>ESEMPIO</b></p>	<p>Il 5 settembre 2020 il negozio Vanity &amp;co ha emesso una fattura per un importo totale di € 2.500 (imponibile 2.049,18 + Iva 450,82), per la vendita di un cappotto ad una turista americana. L'importo è stato incassato in contanti.</p> <p>Il 7.9.2020 il denaro incassato (€ 2.500) è stato versato sul c/c bancario della società.</p> <p>L'operazione va così comunicata.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Anno di riferimento <b>2020</b></td> <td style="text-align: center;">Mese o trimestre di riferimento</td> </tr> <tr> <td><b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b></td> <td>Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Sostitutiva <input type="checkbox"/> Annullamento <input type="checkbox"/></td> <td>Protocollo comunicazione da sostituire / annullare <input type="checkbox"/> Protocollo del documento da sostituire / annullare <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>FORMATO COMUNICAZIONE</b></td> <td>Dati Aggregati <input type="checkbox"/></td> <td>Dati Analitici <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>QUADRI COMPILATI</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Quadri per prospetti esposti in forma aggregata</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/> Operaz. con paesi Black-List Operaz. con soggetti non residenti Acquisiti servizi da non residenti <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Quadri per prospetti esposti in forma analitica</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Fatture emesse Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">Fatture ricevute Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/> Note di variazioni emesse <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Note di variazioni ricevute <input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">Operazioni senza fattura <input type="checkbox"/> Operazioni con soggetti non residenti <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Altri quadri</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">Acquisiti di servizi da non residenti - Acquisiti da operatori di San Marino <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> </div>		Anno di riferimento <b>2020</b>	Mese o trimestre di riferimento	<b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b>	Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Sostitutiva <input type="checkbox"/> Annullamento <input type="checkbox"/>	Protocollo comunicazione da sostituire / annullare <input type="checkbox"/> Protocollo del documento da sostituire / annullare <input type="checkbox"/>	<b>FORMATO COMUNICAZIONE</b>	Dati Aggregati <input type="checkbox"/>	Dati Analitici <input checked="" type="checkbox"/>	<b>QUADRI COMPILATI</b>	<b>Quadri per prospetti esposti in forma aggregata</b>			Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/>	Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/> Operaz. con paesi Black-List Operaz. con soggetti non residenti Acquisiti servizi da non residenti <input type="checkbox"/>		<b>Quadri per prospetti esposti in forma analitica</b>			Fatture emesse Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/>	Fatture ricevute Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/> Note di variazioni emesse <input type="checkbox"/>		Note di variazioni ricevute <input type="checkbox"/>	Operazioni senza fattura <input type="checkbox"/> Operazioni con soggetti non residenti <input type="checkbox"/>		<b>Altri quadri</b>			Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012 <input checked="" type="checkbox"/>	Acquisiti di servizi da non residenti - Acquisiti da operatori di San Marino <input type="checkbox"/>
	Anno di riferimento <b>2020</b>	Mese o trimestre di riferimento																													
<b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b>	Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Sostitutiva <input type="checkbox"/> Annullamento <input type="checkbox"/>	Protocollo comunicazione da sostituire / annullare <input type="checkbox"/> Protocollo del documento da sostituire / annullare <input type="checkbox"/>																													
<b>FORMATO COMUNICAZIONE</b>	Dati Aggregati <input type="checkbox"/>	Dati Analitici <input checked="" type="checkbox"/>																													
<b>QUADRI COMPILATI</b>	<b>Quadri per prospetti esposti in forma aggregata</b>																														
	Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/>	Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/> Operaz. con paesi Black-List Operaz. con soggetti non residenti Acquisiti servizi da non residenti <input type="checkbox"/>																													
	<b>Quadri per prospetti esposti in forma analitica</b>																														
	Fatture emesse Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/>	Fatture ricevute Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/> Note di variazioni emesse <input type="checkbox"/>																													
	Note di variazioni ricevute <input type="checkbox"/>	Operazioni senza fattura <input type="checkbox"/> Operazioni con soggetti non residenti <input type="checkbox"/>																													
	<b>Altri quadri</b>																														
	Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012 <input checked="" type="checkbox"/>	Acquisiti di servizi da non residenti - Acquisiti da operatori di San Marino <input type="checkbox"/>																													

<b>TU001</b>	Cognome		Nome		Data di nascita		
	1 <b>JOHNSON</b>		2 <b>EMILY</b>		3 giorno   mese   anno <b>08   12   1980</b>		
	Comune o Stato estero di nascita				Provincia (sigla)		
	4 <b>STATI UNITI D'AMERICA</b>				5 <b>EE</b>		
	Città estera di residenza						
	6 <b>NEW YORK</b>						
	Codice Stato estero		Indirizzo estero della sede legale				
	7 <b>069</b>						
	Data emissione documento/fattura			Data di registrazione fattura			Numero fattura
	9 giorno   mese   anno <b>05   09   2020</b>			10 giorno   mese   anno <b>08   09   2020</b>			11 <b>159</b>
Imponibile / Importo			Imposta				
12 <b>2.049</b>			13 <b>451</b>				

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

## INFORMAZIONE FISCALE

**OGGETTO: PROTOCOLLO PIANI AZIENDALI PER VACCINAZIONI ANTI-COVID 19**

Il 6 aprile 2021 è stato siglato il ["Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro"](#). Il Protocollo è adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali, coordinato dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19. L'iniziativa è finalizzata in particolare "a realizzare **l'impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale e costituisce un'attività di sanità pubblica che si colloca nell'ambito del Piano strategico nazionale**".

Vediamo di seguito i tratti principali in attesa della probabile emanazione di una circolare INAIL che chiarirà alcuni aspetti, in particolare sulle modalità di supporto che verrà fornito dall'istituto assicurativo alle aziende non in grado di gestire il piano in autonomia.

**PROTOCOLLO PIANI AZIENDALI PER VACCINAZIONI ANTI-COVID 19****PREMESSA**

L'opportunità di vaccinazione antiCOVID anche nei luoghi di lavoro era stata sollevata nei mesi scorsi sia come richiesta dei sindacati per la protezione delle categorie più a rischio di contagio sia come disponibilità di supporto espressa dalle aziende, a fronte delle difficoltà logistiche della campagna vaccinale nazionale.

Confindustria, evidenziando la disponibilità immediata sia degli spazi che del supporto da parte di 7500 grandi imprese, aveva richiesto una "regia unitaria pubblica" vista "la delicatezza del tema". Dopo una serie di incontri e di approfondimenti<sup>14</sup> è giunta la firma del protocollo condiviso da parte degli attori indicati nella tabella:

<sup>14</sup> Anche sulla base delle Indicazioni ad interim del Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. [Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2](#) in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021)

	<b>GOVERNO</b>	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Commissario Straordinario emergenza Covid
	<b>ENTI ASSISTENZIALI</b>	INAIL
	<b>SIGLE SINDACALI</b>	CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, USB
	<b>ASSOCIAZIONI DATORIALI</b>	CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CNA CASARTIGIANI ALLEANZA COOPERATIVE ABI ANIA CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, CONFSERVIZI FEDERDISTRIBUZIONE, CONFPROFESSIONI, CONFIMI CONFETRA
<b>VACCINAZIONI IN AZIENDA: COME E PER CHI</b>	<p>I piani aziendali per la vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro per il personale possono essere predisposti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>tutti i datori di lavoro che lo ritengano opportuno</b></li> <li>◆ singolarmente o in forma aggregata</li> <li>◆ <b>indipendentemente dal numero di lavoratori</b> occupati,</li> <li>◆ con il <b>supporto organizzativo delle Associazioni di categoria.</b></li> </ul> <p>Tutte le Parti si impegnano a fornire le necessarie informazioni alle lavoratrici e ai lavoratori, nel pieno rispetto della <b>scelta volontaria</b> e delle norme sulla privacy.</p> <p>Nell'elaborazione dei piani aziendali si <b>applicano le regole contenute nel</b> Protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro 24.4.2020<sup>15</sup> tenendo conto della specificità di ogni singola realtà e con il supporto del medico competente<sup>16</sup>. La vaccinazione potrà riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>i dipendenti che ne facciano richiesta</b></li> <li>◆ <b>i datori di lavoro o i titolari.</b></li> </ul> <p><b>I piani aziendali saranno proposti dai datori di lavoro</b>, anche per il tramite delle Organizzazioni di rappresentanza, <b>all'Azienda</b> Sanitaria di riferimento, specificando il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori che hanno dato la disponibilità alla vaccinazione.</p> <p>Per la realizzazione delle vaccinazioni i datori di lavoro <b>possono anche fare ricorso a strutture sanitarie private</b>, eventualmente concludendo specifiche convenzioni, per il tramite delle Associazioni di categoria, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini.</p> <p>I datori di lavoro <b>che non sono tenuti alla nomina del medico competente</b></p>	


15 Aggiornato dal Protocollo ambienti di lavoro del 6.4.2021

**e che non possono fare riferimento a strutture private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'INAIL.** In questi due casi la comunicazione del numero di vaccini necessari e la registrazione delle vaccinazioni eseguite sarà effettuata direttamente dalle strutture.



Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, **il tempo è equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro.**

Di seguito uno schema di sintesi delle diverse opzioni organizzative:



#### IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Nelle imprese in cui è presente, il **medico competente** svolge un ruolo essenziale nella campagna vaccinale in quanto **è responsabile di:**

- ♦ **fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi della vaccinazione**
- ♦ **raccogliere il consenso informato** da chi decide di sottoporsi alla vaccinazione e raccogliere il consenso al trattamento dei dati per la tutela della riservatezza di ciascuno
- ♦ **effettuare il triage** relativo allo stato di salute del soggetto da vaccinare
- ♦ **somministrare il vaccino anche avvalendosi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione**
- ♦ **assicurare la registrazione delle vaccinazioni** eseguite.

#### IL SUPPORTO INAIL

L'istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL è incaricato di:

- ♦ **predisporre materiale informativo** per i datori di lavoro e i lavoratori per una

	<p>scelta consapevole e una gestione in sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>organizzare corsi di formazione</b> specifici per il personale sanitario e di supporto alla campagna vaccinale in azienda</li> <li>♦ <b>fornire supporto diretto alle aziende</b> che non sono tenute alla nomina del medico competente e non hanno le strutture adeguate ad effettuare direttamente le vaccinazioni né rivolgersi a strutture private accreditate</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>I COSTI</b></p>	<p>Per quanto riguarda il peso economico dei piani aziendali di vaccinazione, il protocollo prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ I <b>costi per la realizzazione</b> e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente <b>a carico del datore di lavoro</b></li> <li>♦ la fornitura dei <b>vaccini</b>, dei <b>dispositivi</b> per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli <b>strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni</b> eseguite, è a carico invece dei <b>Servizi Sanitari Regionali</b> competenti per territorio.</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <pre> graph LR     A[Organizzazione, sanificazione locali, somministrazione] --&gt; B(COSTO a carico dell'azienda)     C[Vaccini, siringhe, materiale informativo e per la registrazione] --&gt; D(COSTO a carico del servizio sanitario) </pre> </div>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

## AGGIORNAMENTO

# NOVITÀ IVA VENDITE A DISTANZA DAL 1° LUGLIO 2021

## INTRODUZIONE

Dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l'obiettivo di **semplificare gli obblighi IVA** dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel **commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali**, che saranno recepite nell'ordinamento nazionale mediante apposito decreto legislativo approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all'esame delle commissioni parlamentari. In base alle nuove disposizioni, **il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico** – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.

In particolare saranno introdotti **due nuovi regime semplificati**, il **regime OSS (One Stop Shop)**, per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e **a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro** dell'Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'IVA nello Stato membro di consumo, ed il **regime IOSS (Import One Stop Shop)**, per le vendite a consumatori finali di **beni importati da paesi terzi** in spedizioni di valore **non superiore a 150 euro**.

Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente **operativi dal 1° luglio 2021**, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali **a partire dal 1° aprile 2021**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizzeremo le novità a partire dal 1° luglio 2021.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cosa** si intende per **vendite a distanza intracomunitarie**?
2. **Quali regole Iva si applicano** alle vendite a distanza intracomunitarie?
3. **Cosa** cambia **dal 1° luglio 2021**?
4. Ci sono delle **procedure semplificate**?

5. **Che cosa** sono il **Regime Oss** (One Stop Shop) e il **Regime opzionale IOSS** (Import One Stop Shop) e chi può accedere?
6. **Da quando è possibile registrarsi** alle procedure semplificate?
7. Cosa succede a chi è **già iscritto al regime MOSS**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. COSA SI INTENDE PER VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE?

**R.1.** Una vendita a distanza intracomunitaria di beni ha luogo quando i beni vengono **spediti o trasportati da o per conto del fornitore da uno Stato membro diverso da quello di arrivo** della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione **dell'acquirente che non è soggetto passivo di imposta**. In sintesi, il termine "vendite a distanza intracomunitarie di beni" comprende le cessioni a favore dei seguenti acquirenti:

- ◆ cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi (consumatori);
- ◆ cessioni di beni (inclusi prodotti sottoposti ad accisa) a soggetti passivi o enti non soggetti passivi quali relazioni diplomatiche, organismi internazionali, NATO, ecc.;
- ◆ cessioni di beni (ad esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa) a favore di:
  - i) soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
  - ii) soggetti passivi assoggettati al **regime comune forfettario per i produttori agricoli**;
  - iii) soggetti passivi assoggettati al **regime del margine per i beni d'occasione** e
  - iv) enti non soggetti passivi.

Le vendite a distanza di beni possono riguardare **qualsiasi tipo di bene indipendentemente** dal suo valore, compresi i prodotti sottoposti ad accisa. L'ambito di applicazione del regime Ue riguarda le cessioni di beni sottoposti ad accisa soltanto in casi specifici a seconda dell'acquirente a cui vengono ceduti i beni, ossia soltanto se i beni sono ceduti a:

- ◆ persone che non sono soggetti passivi, oppure
- ◆ soggetti passivi o enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti ad IVA.

### D.2. QUALI REGOLE IVA SI APPLICANO ALLE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE?

**R.2.** Ai fini IVA si considera applicabile **l'IVA del luogo in cui è effettuata l'operazione**. Le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano se il **luogo di arrivo della spedizione o del trasporto** è nel medesimo territorio dello Stato. Allo stesso modo si considera luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni il luogo in cui i **beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto** dei beni a destinazione dell'acquirente.

Per le prestazioni di servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) effettuate da un soggetto passivo (prestatore) stabilito in uno Stato membro ad una persona non soggetto

passivo (destinatario) in altro stato membro, il luogo delle prestazioni si trova nello **Stato membro in cui risiede il destinatario**.

Ne consegue che in caso di cessioni intracomunitarie di beni ad acquirenti o di prestazioni intracomunitarie di servizi a diversi destinatari, **l'IVA sarà dovuta in più di uno Stato membro**. Per dichiarare e versare l'IVA dovuta, il fornitore può registrarsi ai fini IVA in ciascuno degli Stati membri interessati, oppure registrarsi all'OSS dell'Unione, di norma nello Stato membro nel quale è stabilito.

### D.3. COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2021?

**R.3.** Secondo la **disciplina vigente**, relativa alle cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, spediti o trasportati da altro Stato membro, è fissata una **soglia di esenzione ad un ammontare complessivo delle cessioni pari a 35.000 euro** (si ricorda che ogni Stato di destinazione può aver scelto una soglia di protezione compresa tra 35.000 e 100.000 euro).

Con le modifiche apportate è stata fissata **un'unica soglia di 10.000 euro complessivi** entro la quale **la cessione viene tassata nel Paese di origine**.

**In base alle nuove disposizioni, che saranno in vigore dal 1° luglio 2021**, la territorialità dello Stato di destinazione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano **congiuntamente le seguenti condizioni**:

- a) il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea;
- b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea sia inferiore (nell'anno solare precedente) a 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non venga superato;
- c) il cedente non abbia optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato (opzione per l'imposizione a destinazione).

In caso di **superamento della soglia nel corso dell'anno**, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento si intendono effettuate nello Stato membro di origine e l'imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione soltanto **a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia**.

### D.4. CI SONO DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE?

**R.4.** Sempre a partire dal 1° luglio 2021, **per evitare che i fornitori** di beni a distanza e i prestatori di servizi diversi dai TTE destinati a consumatori privati **debbano registrarsi a fini IVA in ogni Stato**

**membro** in cui effettuano tali operazioni, il "mini" sportello unico per l'IVA MOSS (Mini One Stop Shop) ad oggi previsto per i servizi TTE, **diventerà sportello unico OSS (One Stop Shop)** aprendosi, quindi, anche a tutti gli altri servizi resi ai consumatori privati (e non solo ai servizi TTE) e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Il ricorso all'OSS non incide sull'identificazione a fini IVA del luogo della prestazione o cessione.

#### **D.5. CHE COSA SONO IL REGIME OSS (ONE STOP SHOP) E IL REGIME OPZIONALE IOSS (IMPORT ONE STOP SHOP) E CHI PUÒ ACCEDERE?**

**R.5.** Con l'adozione dei **regimi opzionali Oss e loss** l'Italia ha dato attuazione al c.d. "VAT e-commerce package", che rappresenta una priorità all'interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell'IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

Una volta entrati in vigore, in questi regimi confluirà anche quello del MOSS. I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

- ◆ vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- ◆ vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- ◆ vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- ◆ prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

#### **Chi può accedere al regime OSS non UE**

Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell'UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.

**Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell'UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono**

**soggetti passivi (consumatori).** Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l'IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell'UE.

### Chi può accedere al regime OSS UE

Possono accedere al regime UE

- ◆ i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche
- ◆ i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime include:

- ◆ vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- ◆ vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- ◆ prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

### Chi può accedere al regime IOSS (Import One Stop Shop)

Possono accedere al regime loss, direttamente o tramite un rappresentante fiscale:

- ◆ i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero
- ◆ soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i
- ◆ soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea:
  - ✓ i soggetti passivi stabiliti in paesi terzi (con il quale l'Unione europea non ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento UE n. 904/2010), che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato.

Tra i soggetti passivi suindicati rientrano anche le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi.

### Per quali beni

Il regime include le cessioni i beni di valore intrinseco non superiore a 150 EURO spediti/trasportati da un territorio terzo o da un paese terzo al momento della cessione. In particolare, la cessione riguarda

- ◆ i beni che vengono trasportati o spediti da o per conto del fornitore, anche se il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto dei beni da un paese terzo o un territorio terzo, a un acquirente o a qualsiasi altra persona ammissibile in uno Stato membro;
- ◆ i beni che non sono sottoposti ad accise armonizzate UE (in genere prodotti alcolici o del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva IVA). Si sottolinea che non è possibile ricorrere all'IOSS quando i beni di valore modesto vengono acquistati e/o spediti insieme a prodotti sottoposti ad accisa, indipendentemente dal fatto che il valore della spedizione superi o no l'importo di 150 EUR.

#### D.6. DA QUANDO È POSSIBILE REGISTRARSI ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE?

**R.6.** L'Agencia delle Entrate ha predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che **intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS**, di effettuare la registrazione on-line sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). In particolare, **a partire dal 1° aprile 2021** possono registrarsi:

- ◆ al **regime "OSS non - UE"**, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell'Agencia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea;
- ◆ al **regime "OSS UE"**, attraverso i servizi telematici dell'Agencia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra- UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall'Italia;
- ◆ al **regime "IOSS"**, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell'Agencia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell'Agencia delle entrate per svolgere le funzioni dell'intermediario IOSS.

Per accedere al nuovo Regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell'area riservata alla sezione 'Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop'.



Per **informazioni sull'applicazione della normativa nazionale e comunitaria del regime Oss** è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: e-mail: [mossitaly@agenziaentrate.it](mailto:mossitaly@agenziaentrate.it). Per l'assistenza riguardante gli aspetti prettamente

informatici è possibile chiamare al numero 800 211 351.

#### **D.7. COSA SUCCEDDE A CHI GIÀ ISCRITTO AL REGIME MOSS?**

**R.7.** Il Mini Sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono **servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE)** a consumatori finali nell'UE di dichiarare e versare l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell'UE in un unico Stato membro.

A decorrere dal 1° luglio 2021 il MOSS sarà **esteso a tutti i servizi B2C** che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni e diventerà quindi uno sportello unico (OSS).

**I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.**

## CASI RISOLTI

### C.1. VENDITE A DISTANZA SOTTOSOGLIA

**S.1** Si consideri un'impresa stabilita (soltanto) in Italia che vende beni, a partire dal 1° luglio 2021, dal proprio magazzino in Italia ad acquirenti in Francia e Lussemburgo (vendite a distanza di beni). Il valore totale delle sue vendite transfrontaliere ad acquirenti non supera l'importo di 10.000 EUR.

<b>(FR) Vendite a distanza in Francia</b>	2.000
<b>(LU) Vendite a distanza in Lussemburgo</b>	7.000
<b>Totale vendite a distanza intracomunitarie</b>	<b>9.000</b>

#### Che cosa cambia per tale impresa?

In linea di principio per tale impresa **non cambia nulla in tale scenario**. Dato che l'impresa è stabilita soltanto in uno Stato membro (Italia) e il **valore totale delle sue cessioni di beni** ad acquirenti in altri Stati membri dell'UE (Francia, Lussemburgo) **non supera i 10.000 EUR**, tale impresa sarà soggetta al **medesimo trattamento IVA applicabile alle cessioni a favore di acquirenti in Italia**.

**Se l'impresa lo desidera, può scegliere** di applicare le norme ordinarie e le imposte applicabili nello Stato membro di destinazione della merce. Qualora opti per tale opzione, l'impresa può registrarsi al regime UE in Italia (nel quale è stabilita). Si tratta di una semplice registrazione online nel portale dello sportello unico per l'IVA italiana. Una volta effettuata la registrazione, l'impresa potrà dichiarare e versare l'IVA dovuta in Francia e in Lussemburgo tramite tale portale dello sportello unico italiano. Se tuttavia l'impresa sceglie di non registrarsi all'OSS, può eventualmente registrarsi ai fini IVA negli Stati membri di arrivo dei beni, ossia in Francia e Lussemburgo.

### C.2. VENDITE A DISTANZA SOPRASOGLIA

**S.2** Si ipotizzi un'impresa stabilita (soltanto) in Italia che effettua vendite a distanza di beni ad acquirenti in Germania, Cechia e Svezia. Il valore totale delle sue vendite transfrontaliere a tali acquirenti supera i 10.000 EUR, ma individualmente per ogni Stato membro non supera l'importo di 35.000 EUR.

<b>(DE) Vendite a distanza in Germania</b>	2.000
<b>(CZ) Vendite a distanza in Cechia</b>	7.000
<b>(SE) Vendite a distanza in Svezia</b>	5.000
<b>Totale vendite a distanza intracomunitarie</b>	<b>14.000</b>

#### Che cosa cambia per tale impresa?

Dal 1° luglio 2021 la soglia per le vendite a distanza di beni diventa pari a **10.000 EUR** l'anno e riguarda **tutte le vendite a distanza** di beni ad acquirenti in tutti gli Stati membri dell'UE.

Scompare quindi la precedente soglia annuale per le vendite a distanza di 35.000 EUR per ciascuno Stato membro (o 100.000 EUR per un numero limitato di Stati membri).

Nello scenario in esame, dato che la soglia di 10.000 EUR viene superata, il luogo di cessione delle vendite a distanza di beni **si trova nel paese a destinazione** nel quale i beni vengono spediti.

Per dichiarare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni spediti in Germania, Cechia e Svezia, a partire dal 1° luglio 2021 l'impresa dispone di due possibilità:

- a) **registrarsi presso ciascuno di tali Stati membri** e dichiarare e versare l'IVA dovuta nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro (nel caso in esame Germania, Cechia e Svezia), oppure
  - b) registrarsi **al regime UE (in Italia – OSS)**. Si tratta di una semplice registrazione online sul portale dello sportello unico per l'IVA italiano (paese nel quale l'impresa è stabilita), che deve essere utilizzato per tutte le vendite a distanza di beni e tutte le prestazioni di servizi dell'impresa a favore di acquirenti e destinatari in altri Stati membri dell'UE. Una volta effettuata la registrazione, l'impresa potrà dichiarare e versare l'IVA dovuta in Germania, Cechia e Svezia tramite tale portale dello sportello unico italiano.
-

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 88314 del 6 aprile 2021](#)**Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.**

Disposizioni di attuazione del comma 6 dell'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 23/E del 8 aprile 2021](#)**Registrazione delle scritture private** sottoscritte con firma elettronica avanzata (FEA).

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 226 del 1 aprile 2021](#)**Trattamento fiscale** applicabile alle somme erogate in attuazione di un **accordo di collaborazione** stipulato ex art 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016- IVA- Articoli 3 e 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.[Risposta interpello 227 del 2 aprile 2021](#)**Imposta di bollo sulle istanze di rimborso** del corrispettivo del servizio **mensa scolastica**[Risposta interpello 228 del 2 aprile 2021](#)**Agevolazioni prima casa**, comma 4-bis, Nota II-bis.[Risposta interpello 229 del 6 aprile 2021](#)**Opere di urbanizzazione e aliquota IVA** del 10 per cento - nn. 127- quinquies e 127-septies Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.[Risposta interpello 230 del 8 aprile 2021](#)**Esigibilità IVA operazioni ante fallimento** - compilazione della dichiarazione annuale IVA

## PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 5 del 6 aprile 2021](#)

[Principio 8 del 6 aprile 2021](#)

L'Agenzia fa il punto in tema di **imprese estere controllate**, in relazione all'integrale indeducibilità dei costi della partecipazione e all'irrelevanza delle variazioni con riversamento certo e predeterminato.

[Principio 9 del 6 aprile 2021](#)

In tema di **imprese estere controllate** l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del livello nominale di tassazione ai fini della corretta applicazione dell'art. 167, comma 4, del TUIR (nella versione in vigore fino al 11 gennaio 2019).

## SCADENZARIO

**LO SCADENZARIO DAL 09.04.2021 AL 23.04.2021**Lunedì **12 Aprile 2021**

**Gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate e le Agenzie di viaggio e turismo**, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, **che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva**, devono inviare la **comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2020** nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, **di importo pari o superiore a euro 1.000**.

L'invio è effettuato esclusivamente in via telematica attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del [Modello Comunicazione polivalente](#), direttamente o tramite intermediari abilitati, inviando necessariamente i dati in forma analitica.

Lunedì **12 Aprile 2021**

Termine ultimo (il 10 aprile cade di sabato) per l'iscrizione degli **enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche** al riparto del **5 per mille 2021**. Sono tenuti alla presentazione dell'istanza d'iscrizione **soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti nell'elenco permanente**, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell'elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.

Lunedì **12 Aprile 2021**

Gli enti della ricerca scientifica e dell'università, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del

---

5 per mille dell'Irpef destinata al finanziamento delle ricerca scientifica e dell'Università (che non risultino già compresi nell'elenco permanente), devono presentare al Miur, esclusivamente per via telematica, la domanda di iscrizione corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utilizzando il prodotto informatico [cinquepermille.miur.it](http://cinquepermille.miur.it).

Gli enti della ricerca sanitaria, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'Irpef destinata al finanziamento delle ricerca sanitaria, devono presentare la domanda di iscrizione al Ministero della Salute - Direzione generale per la ricerca scientifica e tecnologica, corredata da una dichiarazione recante l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal ministero.

---

Giovedì 15 Aprile 2021

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**

---

Giovedì 15 Aprile 2021

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91),

---

opportunamente integrato.

---

Giovedì 15 Aprile 2021

Soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione**, devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, **delle operazioni** nel **mese solare precedente** per le quali è stato rilasciato **lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale**.

---

Giovedì 15 Aprile 2021

**ATTENZIONE: Con Provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 30.03.2021 il termine viene ulteriormente differito 15 aprile 2021** (il termine originario era fissato al 16 marzo, poi prorogato al 31 marzo dal provvedimento dell'Agencia del 22.02.2021).

Comunicazione all'Agencia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, **dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2020**, relativa al superbonus del 110% e agli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.

---

Venerdì 16 Aprile 2021

**Pagamento della seconda rata** per coloro che hanno usufruito della sospensione dei **versamenti sospesi con scadenza nel mese di dicembre 2020** relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA (**Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020**), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:

- ◆ con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019
- ◆ e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto al mese di novembre

---

del 2019),

e che hanno deciso di pagare in rate mensili.

---

Venerdì **16 Aprile 2021**

**Pagamento della seconda rata** per coloro che hanno usufruito della sospensione dei **versamenti sospesi con scadenza nel mese di novembre 2020** relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- ◆ all'imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta:
  - ✓ dell'Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili
  - ✓ dell'Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali,
  - ✓ dell'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre
  - ✓ dell'ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

e che hanno deciso di pagare in rate mensili.

---

Venerdì **16 Aprile 2021**

Versamento **della 2° rata del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2020** risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei **contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale**, con la **maggiorazione dello 0,33% mensile** a titolo di interessi, tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **16 Aprile 2021**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese**

---

	<p><b>precedente.</b> Il versamento va effettuato tramite <b>modello F24</b> con modalità telematiche.</p>
Venerdì <b>16 Aprile 2021</b>	<p>I soggetti residenti che <b>esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici</b> mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare <b>la ritenuta del 21%</b> operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel <b>mese di marzo 2021</b> relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24.</p>
Venerdì <b>16 Aprile 2021</b>	<p>I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta dovuta <b>per il mese di marzo</b> (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di febbraio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>
Venerdì <b>16 Aprile 2021</b>	<p>I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla <b>liquidazione e versamento dell'Iva</b> relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>
Venerdì <b>16 Aprile 2021</b>	<p>Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare, con modalità telematiche, l'Iva relativa al mese di marzo dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, nonché le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva.</p>
Venerdì <b>16 Aprile 2021</b>	<p>Banche, società fiduciarie, imprese di investimento</p>

---

abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la **"Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di marzo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

Venerdì **16 Aprile 2021**

I sostituti d'imposta devono versare **l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**.

Venerdì **16 Aprile 2021**

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

**Banche e Poste italiane** Spa devono **versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti** che intendono beneficiare di oneri

---

	deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche.
Venerdì 16 Aprile 2021	<b>I condomini in qualità di sostituti d'imposta</b> devono versare le <b>ritenute del 4%</b> operate <b>sui corrispettivi erogati nel mese precedente (marzo 2021) per prestazioni relative a contratti di appalto</b> di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.
Venerdì 16 Aprile 2021	Poste Italiane S.p.a., banche ed altri enti e società finanziari, nonché le imprese di assicurazioni, autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, devono provvedere al versamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 100% dell'imposta di bollo provvisoriamente liquidata per il 2021.
Venerdì 16 Aprile 2021	Le Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono <b>versare le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo</b> . Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì 16 Aprile 2021	Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il <b>versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato)</b> , tramite modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì 16 Aprile 2021	Banche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati, devono versare <b>l'imposta sostitutiva sul</b>

---

---

**risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **16 Aprile 2021**

Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento **dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato** gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Martedì **20 Aprile 2021**

**Gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate e le Agenzie di viaggio e turismo**, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, **che effettuano la liquidazione trimestrale ai fini Iva**, devono inviare la **comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2020** nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, **di importo pari o superiore a euro 1.000**.  
L'invio è effettuato esclusivamente in via telematica attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del [Modello Comunicazione polivalente](#), direttamente o tramite intermediari abilitati, inviando necessariamente i dati in forma analitica.

---

Martedì **20 Aprile 2021**

Gli **operatori extracomunitari** (soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro

---

dell'Unione) che effettuano **prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici** nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la **dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa** delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed effettuare il contestuale versamento dell'Iva dovuta. L'Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia.

---

Martedì **20 Aprile 2021**

Le **imprese elettriche** devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

---

Martedì **20 Aprile 2021**

I **Fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati**, devono trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre solare precedente, mediante invio telematico.

---

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.